

Protocollo d'intesa tra

Il Ministero per i beni e le attività culturali e La Regione Toscana

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" (di seguito denominato "Codice"), come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Premesso che:

- la Convenzione Europea sul Paesaggio impegna ciascuna Parte contraente ad "integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio" (art. 5, lettera d);
 - l'art. 135 del Codice impone alle regioni di sottoporre il proprio territorio, anche in collaborazione con lo Stato nelle forme di cui all'art. 143 del Codice medesimo, a specifica normativa d'uso, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
 - a termini dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 recante "Norme per il governo del territorio", lo statuto del piano di indirizzo territoriale regionale di cui all'art. 48 della normativa medesima ha anche valore di piano paesaggistico e pertanto, la sua elaborazione, deve conformarsi all'art. 143 del Codice;
- in coerenza con quanto sopra la Regione Toscana, in data 2 novembre 2006, ha sottoscritto un patto istituzionale con ANCI, UFI e UNCEM Toscana per la redazione del piano di indirizzo territoriale;

il paesaggio della Toscana rappresenta oggi un valore unico per le sue caratteristiche naturali ed una risorsa per lo sviluppo economico della Regione; e che pertanto la sua tutela deve essere perseguita attraverso misure di salvaguardia integrale e di conservazione attiva;

- l'universale notorietà del valore del paesaggio toscano va a beneficio dell'intera Nazione perché attraverso di essa si stabiliscono legami non solo finalizzati alla fruizione dei valori estetici ma anche di tipo culturale ed economico. La sfida da affrontare, di significato paradigmatico, sta quindi nel definire un modello di governo del territorio dove trovino integrazione le esigenze di sviluppo socio economico e quelle della tutela.

- il percorso di attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in Toscana costituisce un campo privilegiato di sperimentazione avanzata per la tutela attiva del patrimonio paesaggistico nazionale;

- l'attività di pianificazione deve essere svolta dalla Regione e dal Ministero in modo unitario e sinergico, e deve coinvolgere comuni e province in un processo di riconoscimento condiviso dei valori paesaggistici, che determini la riqualificazione del territorio regionale e il rafforzamento delle identità dei luoghi ed in tal modo accresca la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche alle esigenze della tutela del paesaggio;

Tutto quanto sopra visto, premesso e ritenuto

Stipulano la seguente Intesa

Articolo 1 1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2

1. Allo scopo di definire un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso, capace di conferire una efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio della Regione Toscana, il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato "Ministero") e la Regione Toscana (di seguito denominata "Regione") manifestano la concorde volontà di procedere alla elaborazione progressiva e congiunta dello statuto e del piano di indirizzo territoriale, il cui valore di piano paesaggistico ai sensi e per gli effetti degli art. 135 e 143 del Codice è espressamente riconosciuto da entrambi. Per le finalità di cui al comma 1, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni e ad attuare ogni forma di fattiva collaborazione.

2. La redazione congiunta dello statuto e del piano di indirizzo territoriale di cui al comma 1 è finalizzata a:

a) dare attuazione agli articoli 135 143, 146 e 156 del Codice, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi contenuti nella Convenzione europea sul paesaggio di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché alle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;

b) dare coerenza e unicità alla disciplina paesaggistica dettata ai diversi livelli territoriali di pianificazione (regionale, provinciale, comunale), da adottarsi in conformità con l'art. 143, comma 3, del Codice.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), il Ministero e la Regione concordano tempi e modi per il coinvolgimento di ANCI, UPI e UNCEM Toscana nell'attuazione della

Articolo 3

1. La disciplina paesaggistica regionale, ai differenti livelli di pianificazione territoriale, si estrinseca nelle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici e negli indirizzi per la valorizzazione e gestione dei paesaggi della Toscana. Essa si esprime attraverso le prescrizioni in attuazione del Codice ed attraverso azioni mirate alla tutela, alla conoscenza, alla divulgazione e alla didattica sul paesaggio, nonché, ove necessario, volte a indirizzare le trasformazioni del territorio verso obiettivi di qualità.
3. La valorizzazione del paesaggio è perseguita in modo specifico attraverso misure di riqualificazione delle aree rurali e urbane in condizioni di degrado ambientale, funzionale e relativo alla qualità edilizia.
4. L'elaborazione della pianificazione paesaggistica si adegua al dettato dell'art. 135 e si articola nelle fasi indicate dall'art. 143.
5. Tutti i soggetti istituzionali hanno il compito di tutelare il sistema dei beni paesaggistici al fine di garantirne la conservazione dei valori. Gli statuti degli strumenti di pianificazione provinciali e comunali dettano una specifica disciplina relativa ai beni paesaggistici, integrativa della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale regionale.

Articolo 4

1. La Regione ed il Ministero, in attuazione del Codice ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione europea del paesaggio:
 - a) assicurano la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi al procedimento di pianificazione paesaggistica, così come disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
 - b) promuovono la salvaguardia e la reintegrazione dei valori del paesaggio rendendo con esse compatibili le politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, a carattere culturale, paesaggistico, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
 - e) promuovono programmi pluridisciplinari di formazione sulle politiche per la salvaguardia dei beni paesaggistici e la pianificazione paesaggistica destinati agli operatori del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.

Articolo 5

1. Per piano paesaggistico elaborato congiuntamente, a termini dell'articolo 143, comma 3, del Codice, si intende la disciplina paesaggistica complessiva risultante dallo statuto e dal piano di indirizzo territoriale regionale, nonché dagli strumenti di pianificazione provinciali e comunali. Tale complessiva disciplina formerà oggetto dell'apposito accordo preliminare di cui al citato art. 143, comma 3, del Codice, da sottoscrivere prima dell'approvazione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.

Articolo 6

1. La Regione assicura la conformità alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale dei contenuti di maggior dettaglio propri degli strumenti di pianificazione provinciali e comunali attraverso le intese di cui al successivo art. 12, comma 2, sostitutive degli accordi di pianificazione previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. La disciplina integrativa ed attuativa dello statuto del piano di indirizzo territoriale dettata da province e comuni sarà oggetto di

Articolo 7

1. Il Ministero e la Regione, una volta verificata la rispondenza dello statuto e del piano di indirizzo territoriale ai contenuti e alle finalità del Codice, in sede di accordo preliminare ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Codice medesimo, si impegnano anche a cooperare in forme coordinate e unificate per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale.

2. La Regione Toscana si impegna a completare, in piena coerenza con la disciplina nazionale di settore e in sinergia con gli organi tecnici e amministrativi del Ministero, la redazione del piano di indirizzo territoriale, l'elaborazione dei dati informativi, lo svolgimento di analisi e ricognizioni utili al completo conseguimento della pianificazione paesaggistica, entro un anno dalla data di stipula della presente intesa.

Articolo 8

1. Le parti si impegnano ad attivare il monitoraggio della disciplina contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale, nonché della sua applicazione, alla fine di ogni anno solare, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di tutela emanati ai sensi degli articoli 140 e 141 del Codice, che dovranno essere recepiti dal piano stesso e dagli altri strumenti di pianificazione provinciali e comunali.

Articolo 9

1. Il Ministero si impegna a garantire il coordinamento delle azioni dei propri uffici territoriali con quelle della Regione al fine di dare corso a processi istruttori coordinati per il rilascio, nei limiti delle rispettive competenze, dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, nel rispetto dello statuto del piano di indirizzo territoriale e delle disposizioni di tutela paesaggistica dettate dal Codice medesimo.

Articolo 10

1. L'attuazione della presente intesa costituisce anche adempimento degli obblighi di cui all'art. 156, commi 1 e 3, del Codice. A tal fine le Parti si impegnano ad adeguare il piano paesaggistico di cui all'art. 5 allo schema generale di convenzione previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, con il quale saranno definite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interpolante dei sistemi informativi.

Articolo 11

1. Il Ministero e la Regione sono consapevoli che in attesa della definizione dei contenuti dello schema generale di convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del Codice, che dovrà essere oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, si rende necessario ed urgente provvedere in breve tempo alla copianificazione paesaggistica

Articolo 12

1. Le Parti sono consapevoli che, secondo il disposto dell'art. 143, comma 6, del Codice, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del detto articolo, è subordinata all'approvazione degli atti comunali di governo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, adeguati alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale della Regione, ai sensi dell'art. 145 del medesimo Codice, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero e la Regione considerano la presente intesa propedeutica alla successiva stipula di protocolli di intesa con gli enti locali territoriali, il cui schema costituirà parte integrante dell'accordo preliminare di cui all'art.5, per la definizione di una procedura interistituzionale Stato-Regione-Enti locali, finalizzata all'adeguamento dei piani di coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto e nel piano di indirizzo territoriale della Regione, elaborato secondo le modalità di cui alla presente intesa.

Articolo 13

La Regione ed il Ministero convengono che nelle more dell'attuazione della presente intesa andranno indette, a cura della Regione, apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, con la partecipazione necessaria di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare l'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica dei piani attuativi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti, in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello comunale alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale, oggetto della presente intesa.

Articolo 14

Il disciplinare allegato alla presente intesa, della quale costituisce parte integrante, specifica i contenuti tecnici e le modalità operative per l'attuazione dell'intesa stessa.

Roma li.....

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Il Presidente della Regione Toscana